DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

Art. 3

Intestazione a società con azioni quotate in borsa

Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche. Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 10 marzo 1987 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
Estremi	Legge 5 agosto 1981, n. 416
Titolo	I — Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-imprese-editrici-e-provvidenze-per-l-editoria/art-3-intestazione-a-societa-con-azioni-quotate-in-borsa/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it